



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA  
Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Del 05-09-2014

Oggetto: Imposta comunale unica (I.U.C.). Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALCUCCI MAURO	P	BATASSA AZZURRA	A
VALENTINI OVIDIO	P	OLIVIERI SAMANTHA	P
RICCIONI ANTONIO	A	FALCIONI ROLANDO	P
LUCERNONI VALERIA	P	MARZOLI CAPOCCI STEFANO	P
PAZZAGLINI PAOLO	P	REMIGI MARCO	P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor FALCUCCI MAURO in qualità di Sindaco e partecipa il Segretario DR. SCUDERINI VENANZIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

OLIVIERI SAMANTHA

MARZOLI CAPOCCI STEFANO

REMIGI MARCO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 15 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno

2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**CONSIDERATO** tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**RITENUTO** infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** che, sempre nel proprio regolamento, il Comune può prevedere di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Illuminazione pubblica	€ 58.000,00
Cura del verde pubblico	€ 5.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 3.200,00
Sgombero neve	€ 5.000,00
Servizi di polizia locale	€ -----

Servizio di protezione civile	€ -----
Videosorveglianza	€ -----
Reti wi-fi pubbliche	€ -----
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 4.500
<i>TOTALE</i>	€ 75.700,00

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

**CONSIDERATO** che, nell'anno 2013 il Comune ha approvato il regolamento e le tariffe TARES ;

**CONSIDERATO** peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

**CONSIDERATO** peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti

urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**CONSIDERATO** quindi che, ai sensi dell'art. 1, comma 652, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**RITENUTO** che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

**Tariffa utenze domestiche**

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF <sub>ud</sub> (€/mq)	TV <sub>ud</sub> (€/mq)	T <sub>ud</sub> (€/mq)
FASCIA A	1	0,30	0,74	<b>1,04</b>
FASCIA B	2	0,30	0,87	<b>1,17</b>
FASCIA C	3	0,30	0,95	<b>1,25</b>
FASCIA D	4	0,30	1,02	<b>1,32</b>
FASCIA E	>4	0.30	1,08	<b>1,38</b>

**Tariffa utenze non domestiche**

Attività Produttive	TF <sub>und</sub> (€/mq)	TV <sub>und</sub> (€/mq)	T <sub>und</sub> (€/mq)

1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,55	0,20	<b>0,75</b>
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	0,55	0,20	<b>0,75</b>
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,55	0,28	<b>0,83</b>
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	0,55	0,50	<b>1,05</b>
5- Alberghi con ristorante (*)			
6 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,55	0,46	<b>1,01</b>
7 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,55	0,33	<b>0,88</b>
8 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,55	1,33	<b>1,88</b>
9 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,44	<b>0,99</b>
10 - Discoteche, night club	0,55	0,88	<b>1,43</b>
11 - Negozi di generi alimentari	0,55	1,66	<b>2,21</b>
12 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,55	0,77	<b>1,32</b>
13 - Negozi di beni durevoli	0,55	1,10	<b>1,65</b>
14 - Attività artigianali tipo botteghe	0,55	0,77	<b>1,32</b>
15 - Ospedali, case di cura e riposo	0,55	0,88	<b>1,43</b>
16 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,55	4,42	<b>4,97</b>
17 - Bar, caffè, pasticceria	0,55	3,31	<b>3,86</b>
18 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	0,55	3,09	<b>3,64</b>
19- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	0,50	<b>1,05</b>

\*La superficie utilizzata a ristorante sarà soggetta alla tariffa "18" – Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**RITENUTO** opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno (16 ottobre per l'anno 2014)
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI e TASI occupante</b>	Acconto	30 settembre
	Saldo	31 gennaio anno successivo

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC composto dai regolamenti per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio finanziario;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il risultato di seguito riportato:

- Consiglieri presenti n. 8
- Consiglieri votanti n. 8

- Consiglieri astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 0

## DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

### Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  (esenti i fabbricati strumentali rurali ubicati in territorio montano)	0,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,6 per mille

3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

## **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

1. ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,,00 per mille
Aliquota per comodati gratuiti a parenti in linea retta di 1° grado	2,00 per mille
Aliquota per locati a residenti	2,00 per mille di cui 70% a carico del proprietario e il 30% a carico dell'inquilino
Aliquota per unità abitative a disposizione	1,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. "D"	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

## Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

### Utenze domestiche residenti

(n) componenti nucleo abitativo	TF <sub>ud</sub> (€/mq)	TV <sub>ud</sub> (€/mq)	T <sub>ud</sub> (€/mq)
1	0,30	0,74	1,04
2	0,30	0,87	1,17
3	0,30	0,95	1,25
4	0,30	1,02	1,32
>4	0,30	1,08	1,38

### Utenze non domestiche

Attività Produttive	TF <sub>und</sub> (€/mq)	TV <sub>und</sub> (€/mq)	T <sub>und</sub> (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,55	0,20	0,75
2 - Autorimessa, autosaloni, esposizioni e magazzini	0,55	0,20	0,75
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,55	0,28	0,83
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	0,55	0,50	1,05
5- Alberghi con ristorante (*)			
6 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,55	0,46	1,01
7 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,55	0,33	0,88
8 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,55	1,33	1,88
9 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,44	0,99
10 - Discoteche, night club	0,55	0,88	1,43

11 - Negozi di generi alimentari	0,55	1,66	<b>2,21</b>
12 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,55	0,77	<b>1,32</b>
13 - Negozi di beni durevoli	0,55	1,10	<b>1,65</b>
14 - Attività artigianali tipo botteghe	0,55	0,77	<b>1,32</b>
15 - Ospedali, case di cura e riposo	0,55	0,88	<b>1,43</b>
16 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,55	4,42	<b>4,97</b>
17 - Bar, caffè, pasticceria	0,55	3,31	<b>3,86</b>
18 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	0,55	3,09	<b>3,64</b>
19- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	0,50	<b>1,05</b>

\*La superficie utilizzata a ristorante sarà soggetta alla tariffa "18" ( € 3,64/mq) – Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza la taglio;

### **3. Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 24 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

Di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno (16 ottobre per l'anno 2014)
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI e TASI occupante</b>	Acconto	30 settembre
	Saldo	31 gennaio anno successivo

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

## TARI 2014 – PIANO FINANZIARIO

### Imputazione costi per servizi di nettezza urbana

Comune	
Servizio	Costo
Personale ufficio tecnico	€ 5.109,00
Personale ufficio tributi	€ 2.000,00
Personale operativo	
Formazione del personale	
Licenze d'uso Software	€ 1.000,00
Gestione degli uffici (riscaldamento, elettricità, cancelleria, ecc.)	€ 500,00
Spese legate alla riscossione della TARI (stampa e postalizzazione)	€ 1.954,00
Gestione centro comunale di raccolta	
Informazione e sensibilizzazione	
Materiale di consumo	€ 1.000,00
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.563,00</b>

COSMARI	
Servizio	Costo
Personale uffici amministrativi	
Personale operativo	€ 17.776,00
Mezzi e strumenti	€ 24.698,00
Oneri e tasse	
Materiale di consumo	€ 8.571,00
Informazione e sensibilizzazione	
Ammortamenti	€ 5.519,00
Utili	
<i>Inserire eventuali servizi diversi</i>	€ 10.851,00
<i>Inserire eventuali servizi diversi</i> ...	
<i>Inserire eventuali servizi diversi</i> ...	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 67.415,00</b>

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 02-09-2014

Il Responsabile del servizio  
f.to **RICCIONI ALFREDO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 02-09-2014

Il Responsabile del servizio  
f.to **RICCIONI ALFREDO**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario
f.to FALCUCCI MAURO	f.to DR. SCUDERINI VENANZIO

---

Il sottoscritto, ai sensi dell'art.124 e per le finalità di cui al successivo art.125 del T.U. n.267/2000, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio in data 09/09/2014 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi fino al 24/09/2014

Castelsantangelo Sul Nera, 09/09/2014

Il Segretario Comunale  
f.to DR. SCUDERINI VENANZIO

---

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> comma, del T.U. n.267/2000, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il giorno.....decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
 È divenuta immediatamente esecutiva per decisione dell'organo adottante il giorno stesso della pubblicazione

Castelsantangelo Sul Nera, 09/09/2014

Il Responsabile del Servizio  
f.to -----

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Castelsantangelo Sul Nera, 10/09/2014

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Dott. Venanzio Scuderini)